



*Ministero dell' Ambiente e della  
Tutela del Territorio e del Mare*

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI  
IL COMITATO NAZIONALE

ALLE SEZIONI REGIONALI E  
PROVINCIALI

LORO SEDI

Roma, 09 MAG. 2011

Prot. n. 624/ALBO/PRES

**OGGETTO:** Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).  
Obbligo di installazione di dispositivi elettronici (back box).  
Inottemperanza all'invito a provvedere all'installazione.

Gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale, nonché gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi - ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8, del D.Lgs. 152/06 - devono installare sui veicoli a motore utilizzati per il trasporto dei rifiuti, con le modalità previste dall'art.3, comma 6, lettera c), e dall'allegato IB del DM 17 dicembre 2009 (ora art. 8, comma 1, lettera c) e allegato IB del DM 18 febbraio 2011, n. 52, i dispositivi elettronici denominati black box. Tale obbligo è peraltro anche previsto dall'art. 212, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 205/2010.

Come è noto, alcuni trasportatori iscritti all'Albo, sebbene ripetutamente invitati dalla Sezione regionale, non hanno ancora provveduto ad installare i suddetti dispositivi.

Al riguardo, l'Avvocatura Generale dello Stato, con parere prot. n. CT.8955/11 del 3 maggio 2011, ha ritenuto che il suddetto comportamento sia soggetto, oltre che alla misura inibitoria prevista dall'articolo 212, comma 9, del D.Lgs. 152/06 (sospensione e successiva cancellazione dall'Albo degli autoveicoli per i quali non è

stato adempiuto l'obbligo), anche alla sanzione pecuniaria di cui all'articolo 260-bis, comma 5, dello stesso decreto legislativo.

In particolare, l'Avvocatura Generale dello Stato ha affermato *"che sia legittimo ritenere che la violazione si configura sin dal momento in cui il trasportatore, a seguito della tempestiva iscrizione al SISTRI, avrebbe dovuto provvedere all'installazione del dispositivo, nelle forme e nei tempi prescritti dall'allegato IB al d.m. 17 dicembre 2009 (ora trasfuso nell'allegato IB al d.m. 18 febbraio 2011, n. 52.)"* osservando, inoltre, che *"l'obbligo di installazione del prescritto dispositivo sugli autoveicoli adibiti al trasporto non sorge solo nel momento in cui il sistema acquista la piena operatività, ma sorge in un momento anteriore e prodromico, secondo la tempistica delineata nei citati allegati (...)"*.

L'Avvocatura dello Stato conclude il proprio parere affermando che *"il mancato rispetto dei termini stabiliti dal Gestore Regionale dell'Albo per l'installazione del dispositivo legittima l'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 260-bis, comma 5, del d.lgs. 152/06 (...)"* e richiamando l'attenzione sulla possibilità di *"diffidare le imprese inadempienti a provvedere agli incombeni a loro carico entro un termine ultimativo, e comunque non oltre il termine del 1° giugno 2011 previsto per l'avvio della piena operatività del sistema..."*

Per quanto sopra, si sottolinea la necessità che le Sezioni regionali, quali soggetti che curano la programmazione delle operazioni di installazione dei predetti dispositivi, invitino le imprese che non hanno ancora provveduto, a provvedere, entro e non oltre il 1° giugno 2011, alla installazione delle black box, avvertendole che, in mancanza, gli autoveicoli non allestiti non potranno, dalla stessa data, essere più utilizzati per il trasporto dei rifiuti speciali e, pertanto, la Sezione adotterà le misure previste dal citato dall'articolo 212, comma 9, del D.Lgs 152/06. A dette imprese, inoltre, dovrà essere fatto presente che potranno essere irrogate le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, comma 5, del D.Lgs. 152/06.

IL PRESIDENTE

Dott. Eugenio Onori

